



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Coordinamento Attività Tecnico Edilizia
via M. Gonzaga 6 – Milano
tel. 02 88931 – fax 02 8893344

**Oggetto: lavori di rifacimento degli armadi dati e punti dati e adeguamento postazioni di lavoro presso la Direzione Prov.le di Bergamo, via V. Emanuele II n.5, BERGAMO.
- CIG: 68600471DF - C.U.P.: F14E16001140005.
Importo complessivo dei lavori: euro 65.740,80#**

di cui:

euro 5.050,56 per oneri sicurezza.

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di rifacimento degli armadi dati e punti dati e adeguamento postazioni di lavoro presso la Direzione Prov.le INPS di Bergamo, via V. Emanuele II n.5, BERGAMO.
C.I.G.: 68600471DF - C.U.P.: F14E16001140005.

Tra

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Regionale Lombardia (CF 80078750587 e PI 02121151001), con sede in Milano, via M. Gonzaga 6, nella persona del direttore pro tempore Giuliano QUATTRONE domiciliato presso l'indirizzo di cui sopra

E

Luigi ROVAGNATI nato a Osnago (LC) il 21/02/1944 residente a Milano via Maffucci n. 53 C.F. RVGLGU44B21G161N in qualità di Procuratore Speciale della ditta CREA.MI S.r.l., con sede legale in Viale Tunisia n. 38, MILANO (MI) CAP 20124 e sede operativa in Via dell'Industria 17/A, CAPONAGO (MB) - C.F. e P.IVA n. 08287360963.

Le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, sottoscrivono digitalmente il presente accordo.

PREMESSO

- a) che con determinazione n. 840 del 24/11/2016 è stata approvata la spesa per l'esecuzione dei lavori sopra citati;
- b) che con determinazione n. 1016 del 30/12/2017 è stata approvata l'aggiudicazione nei confronti della **società CREA.MI S.r.l.**, con sede legale in Viale Tunisia n. 38, MILANO (MI) CAP 20124 - C.F. e P.IVA n. 08287360963, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,73% (trenta/73 per cento);
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del responsabile del procedimento del 07/03/2017, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva accertata con determinazione del Direttore regionale n. 115 del 10/03/2017;
- d) che, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantiabilità in data 25/07/2017,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Modalità di stipula del contratto e ammontare del contratto

Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *dddd* del decreto legislativo n. 50/2016 (d'ora in poi codice dei contratti) e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. 207/2010. L'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità e quantità dei lavori.

E' obbligo della ditta offerente verificare le quantità e i lavori necessari per realizzare l'intervento completo, funzionante e a regola d'arte.

I prezzi riportati nell'elenco contrattuale, ove previsto, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti.

La stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, secondo le modalità stabilite nell'articolo 109 del codice dei contratti.

L'impresa aggiudicataria, a pena di nullità assoluta, è tenuta ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm. Gli appaltatori saranno inoltre tenuti a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alla sopra citata legge.

L'importo contrattuale ammonta a euro **65.740,80#** (*diconsi euro sessantacinquemilasettecentoquaranta/80*), di cui euro 5.050,56 (*cinquemilacinquanta/56*) per oneri sicurezza.

ARTICOLO 2

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale;
- il computo metrico estimativo;
- la polizza di garanzia;
- Disegni.
- I piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente e il cronoprogramma dei lavori.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 207/2010 e ss.mm., nelle parti vigenti.

ARTICOLO 3

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Tutti gli esecutivi di cantiere redatti dall'appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della direzione lavori; tali progetti o elaborati andranno allegati alla documentazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del Codice.

La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell'ambito del cantiere per causa dei lavori appaltati o dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.

ARTICOLO 4

Domicilio e rappresentante dell'appaltatore, direttore di cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di MILANO (MI) - CAP 20124 - all'indirizzo di via Viale Tunisia n. 38, presso la sede legale della società; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente c/c dedicato, individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010:

IBAN IT 15 W 07098 16500 00000003311.

Le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere i propri crediti sono le seguenti:

PINI Nazzarena - C.F. PNI NZR 48D61 G 027 O;
ROVAGNATI Emilio - C.F. RVG MLE 78 E08 F 133 C;
ROVAGNATI Luigi - C.F. RVG LGU 44B21 G 161 N;
ROVAGNATI Federica - C.F. RVG FRC 71C48 F 133 Q.

Si evidenzia inoltre che codesta ditta è tenuta, qualora non avesse già provveduto, a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 136/2010 e ss.mm., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati "entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi".

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Nello specifico, quindi, la società **CREA.MI S.r.l.** per le attività connesse alla gestione del contratto nomina quale proprio referente operativo e direttore tecnico il Sig. **Luigi ROVAGNATI** e-mail: segreteria@creamisrl.it - tel. 02/36647400 - fax 02/95441840.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai paragrafi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed iscritto all'albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 5

Consegna e inizio lavori

La consegna dei lavori, formalizzata da apposito verbale, avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

Il direttore dei lavori comunicherà all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Il direttore dei lavori terrà eventualmente conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese di consegna nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore. Il processo verbale sarà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore e conterrà i seguenti elementi

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori

Dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna sarà inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascerà copia conforme all'esecutore, ove questi lo abbia richiesto.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo netto dell'appalto. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo netto dell'appalto.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non potrà esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori abbia superato la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa fosse sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non potrà durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto.

Nelle ipotesi previste di recesso o di sospensione il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.

Il direttore dei lavori sarà responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Se fossero riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procederà alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferirà immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, disporrà che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, un nuovo programma di esecuzione.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redigerà apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore dovrà assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti saranno fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospenderà la consegna e la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Per il programma di esecuzione lavori si rimanda all'allegato capitolato speciale.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori (anch'esso formalizzato da apposito verbale), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta.

All'inizio del contratto l'appaltatore dovrà inoltre produrre alla direzione lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente segnalata, anche per effetto dei subappalti autorizzati.

L'elenco di cui sopra dovrà essere corredato da una copia del libro unico del lavoro.

ARTICOLO 6

Sospensioni e proroghe

E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice dei contratti.

L'appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, con un anticipo di almeno entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L'accoglimento di tale istanza da parte del RUP, entro trenta giorni dal suo ricevimento, è subordinata al riconoscimento delle giustificazioni avanzate.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l'appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici.

Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l'impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di personale nell'edificio.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità o in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciale di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Le sospensioni e di ripresa dei lavori vengono accertati, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, con la redazione di appositi verbali.

La sospensione dei lavori permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore riterrà cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione

appaltante abbia disposto la ripresa potrà diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida sarà necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore vorrà far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione supereranno un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si opporrà allo scioglimento, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetterà all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicheranno le disposizioni procedurali di cui al presente articolo e all'appaltatore non spetterà alcun compenso e indennizzo.

L'esecutore dovrà ultimare i lavori nel termine stabilito nel successivo articolo 7, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ARTICOLO 7

Termini e ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo di esecuzione si è tenuto conto delle ferie contrattuali e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza: in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla direzione lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel successivo articolo.

ARTICOLO 8

Presenza in consegna dei lavori ultimati

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 9

Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi viene applicata una penale dell'1 per mille (**€ 65,74#**) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale di fine lavori.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di verifica

o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 10

Termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso nel termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice.

Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ARTICOLO 11

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Oltre alle ipotesi di risoluzione previste nell'articolo 108 del Codice dei contratti, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni del programma: in tal caso la direzione dei lavori assegnerà un termine che, salvo i casi di urgenza, non sarà inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo. Scaduto il termine assegnato la direzione lavori verificherà, in contraddittorio con l'appaltatore, gli effetti dell'intimazione impartita e compilerà processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Nel caso che l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, potrà deliberare la risoluzione del contratto, ferma restando l'applicazione delle penali.

L'appaltatore sarà tenuto a risarcire la stazione appaltante per i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto.

La mancata evasione degli ordini di esecuzione impartiti darà origine a formale richiamo; dopo due richiami per inosservanza dei termini fissati la stazione appaltante potrà disdettare il contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato articolo 108 del Codice.

ARTICOLO 12

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria o bancaria, come prevista dall'articolo 124, commi 1 e 2, del DPR 207/2010, e rilasciata da imprese bancarie o assicurative, nonché dagli intermediari finanziari indicati nel terzo e quarto periodo del citato comma 18.

ARTICOLO 13

Contabilità e pagamenti

La direzione lavori emetterà stati avanzamento lavori con le seguenti modalità:

- Redazione del unico SAL dopo l'esecuzione dei lavori appaltati al 100%.

Ai precedenti SAL corrisponderanno i seguenti pagamenti:

- 1° pagamento 90% dell'importo contrattuale;
- 2° pagamento - **RATA DI SALDO** 10% dell'importo contrattuale, subordinatamente all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione e alla presentazione della prevista polizza fideiussoria come previsto dal successivo art. 14.

Prima della redazione dello stato di avanzamento lavori, la direzione lavori sottoporrà alle necessarie verifiche i lavori eseguiti per accertare la loro rispondenza al progetto, agli eventuali ordini emessi ed alla loro esecuzione a regola d'arte.

Entro il termine di 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori verrà emesso dal responsabile del procedimento il certificato di pagamento relativo all'acconto del corrispettivo di appalto.

Subordinatamente all'emissione del certificato di pagamento e **dietro esplicita autorizzazione comunicata dal Direttore lavori**, dovrà essere trasmessa fattura in formato elettronico, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 55/2013.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico.

Ai sensi dell'articolo 17-ter del d.P.R. 633/72 e della circolare 1/E dell'Agenzia delle Entrate diramata in data 9/02/2015, l'appaltatore è tenuto ad inserire nella fattura elettronica la dicitura "scissione dei pagamenti".

Le fatturazioni, complete delle relative coordinate bancarie (IBAN), dovranno inoltre riportare le indicazioni del **CIG n. 68600471DF** e del **C.U.P.: F14E16001140005**, del codice univoco **IPA: UF5HHG**, del Codice Ufficio n. **4980** e del codice SAP **300504**.

In tale occasione saranno inoltre pagati in percentuale gli oneri della sicurezza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di conto finale.

L'emissione di ogni certificato di pagamento sarà subordinata:

- alla regolarità contributiva della ditta appaltatrice e degli eventuali subappaltatori (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice si procederà con l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice);
- alla verifica, ove previsto, di cui all'articolo 48 bis del dpr 602/73.

ARTICOLO 14

Pagamenti a saldo e conto finale

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla direzione lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni; trascorso tale termine il conto finale si intende comunque come definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alla ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo precedente, nulla ostando, sarà pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa trasmissione di fattura in formato elettronico, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 55/2013.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro il termine di 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla costituzione ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo comprensivo di Iva e maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi: il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente dovrà essere rilasciata secondo lo schema di polizza tipo 1.4, di cui al decreto ministeriale 123 del 12 marzo 2004, e cesserà la propria efficacia due anni dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 15

Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 16

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni suindicate, risulti sussistere nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che abbia disposto l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#)

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del Codice dei contratti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato in originale o in copia autenticata, alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

La stazione appaltante può comunque rifiutare la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

ARTICOLO 17 Garanzia fideiussoria

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n. 315924/DE emessa in data 05/04/2017 da CLB Insurance Ag. Olimpia Agency S.p.A., viale Carmelo Bene 313 00139 Roma, per un importo di **€ 13.148.16#** (*diconsi euro tredicimilacentocquarantotto/16*).

L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante potrà valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante potrà altresì valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in ca-

so di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103 del Codice.

ARTICOLO 18

Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'esecutore dei lavori assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo l'esecutore si impegna a presentare polizza assicurativa C.A.R., per i seguenti importi garantiti:

sezione A:

- partita 1 = euro 65.740,80 (opere)
- partita 2 = euro 500.000,00 (opere preesistenti)
- partita 3 = euro 500.000,00 (demolizione e sgombero)

sezione B = euro 500.000,00 (responsabilità civile).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Tale polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori stessi.

La mancata consegna entro i termini previsti potrà comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva mediante invio di comunicazione in p.e.c., senza necessità di ulteriori adempimenti.

ARTICOLO 19

Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Si precisa che ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice, l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
- c) che il concorrente al momento del deposito del contratto di subappalto dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché altra dichiarazione di cui alla successiva lettera d);
- d) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- f) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011.

Insieme al contratto e alla documentazione di cui sopra l'appaltatore dovrà produrre anche dichiarazione dei subappaltatori che attestino la presa visione e l'accettazione del piano della sicurezza della stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza dell'appaltatore.

L'appaltatore di opere è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici

L'appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 20

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione, in materia di sicurezza di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discrezionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

Non è peraltro ammissibile l'autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rapporto patrimoniale eventualmente instauratosi tra l'appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

ARTICOLO 21

Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisti conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 13, lettere a) e b), del codice dei contratti.

Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

ARTICOLO 22

Danni

L'appaltatore risponde di tutti gli eventuali danni che le proprie maestranze e/o attrezzature dovessero provocare a terzi o alla stazione appaltante, e sarà pertanto obbligato a risarcire, sostituire o riparare a sua cura e spese quanto danneggiato o asportato.

ARTICOLO 23

Variazione dei lavori

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207/2010 e 106 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite autonomamente dall'impresa senza preventivo ordine scritto della direzione lavori autorizzato dalla stazione appaltante.

Nello specifico, sono ammesse entro un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto stipulato, esclusivamente le modifiche derivanti dalle fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lettere c) ed e), del Codice.

Salvo i casi di cui sopra è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

I lavori in economia a termine di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la manodopera trasporto e noli sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili, e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

ARTICOLO 24

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'allegato Computo Metrico estimativo (C.M.E.).

Se tra i prezzi di cui al Computo Metrico estimativo (C.M.E.) di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

ARTICOLO 25

Norme di sicurezza generale e adempimenti preliminari in materia di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è responsabile dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, e sarà altresì responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell'ambito del cantiere dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 lett. b, decreto legislativo 81/2008, l'appaltatore, qualora non già dichiarata in sede di gara, deve trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori. Detti obblighi devono essere assolti anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ARTICOLO 26

Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante.

L'obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni (proposte a miglioramento dall'impresa) approvate ed accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ne.

I costi per la sicurezza sono riportati nel computo metrico estimativo (CME).

Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento è a carico della stazione appaltante.

Qualora non sia prevista, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l'appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo.

L'appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza redatto inizialmente, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Per i lavori che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l'appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 27

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla direzione lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 81/2008 e ss. mm. e ii. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell'inizio dei lavori, deve consegnare all'appaltatore il piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, e l'impresa affidataria è tenuta a trasmettere il piano alla direzione lavori.

ARTICOLO 28

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al decreto legislativo 81/2008 e seguendo le indicazioni contenute nella letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 29

Riserve e controversie

Qualsiasi reclamo o riserva che l'appaltatore ritenga di avanzare, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi

natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, fissato dall'articolo 190, comma 3, del dpr 207/2010 e ss.mm.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura uguale o superiore al 10 per cento si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'articolo 240 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 239 del codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 30

Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, l'INPS ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o P.E.C.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'INPS.

In caso di recesso dell'INPS, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 31

Recesso per giusta causa

Durante il periodo di efficacia del contratto, qualora taluno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice si venga a trovare in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo del Codice o qualora nei confronti dell'aggiudicatario siano intervenuti i provvedimenti indicati nell'articolo 108, comma 2, lettere a) e b), del citato Codice.

In tal caso, l'INPS ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 32

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata all'appaltatore, con adeguato preavviso, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nelle altre ipotesi di cui all'articolo 108, del Codice, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008, o dei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al riguardo dalla direzione lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6 del dpr 207/2010 e ss.mm.;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm..

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2, del codice dei contratti, che rendano necessari lavori suppletivi che pari o superiori al quindici per cento dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

ARTICOLO 33

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, qualora lo stesso non ottemperi all'invito di provvedervi entro 15 giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 34

Danni di forza maggiore

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in caso di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 166 del dpr 207/2010 e ss.mm.. La segnalazione deve essere effettuata dall'appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in caso di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. La segnalazione deve essere effettuata dall'appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

ARTICOLO 35

Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali, inerenti e conseguenti;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze di installazione e di esercizio occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti riguardanti la gestione del lavoro, dall'aggiudicazione all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'IVA è regolata dalla legge e sarà soggetta al meccanismo dello "split payment" (scissione dei pagamenti).

ARTICOLO 36

Competenza giudiziaria

Agli effetti del presente contratto ed ai fini della eventuale definizione delle controversie, le parti concordemente eleggono come foro competente esclusivo quello di Milano.

ARTICOLO 37

Efficacia del contratto

Il presente contratto, regolarmente bollato, è stato letto e dichiarato conforme alla loro volontà dalle parti, le quali in segno di accettazione lo sottoscrivono digitalmente.

Esso si intende perfezionato, efficace ed esecutivo con la firma delle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

il rappresentante della stazione appaltante

l'appaltatore

Il sottoscritto Luigi ROVAGNATI, in qualità di Procuratore speciale della società **CREA.MI S.r.l.** dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La società **CREA.MI S.r.l.** dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

- Articolo 1 – Modalità di stipula del contratto e ammontare del contratto;
- Articolo 7 – Termini e ultimazione dei lavori;
- Articolo 9 – Penali in caso di ritardo;
- Articolo 15 – Revisione prezzi;
- Articolo 30 – Recesso;
- Articolo 31 – Recesso per giusta causa;
- Articolo 32 – Risoluzione del contratto;
- Articolo 34 – Danni da forza maggiore;
- Articolo 36 – Competenza giudiziaria.

L'appaltatore _____